

Allegato sub "A" al Rogito n. 1927

S T A T U T O

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata: "**Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia - S.I.U.M.B.**".

La denominazione sarà "**Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ETS**", ovvero - "**S.I.U.M.B. E.T.S.**" a seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Roma.

Essa potrà istituire uffici, delegazioni e sedi secondarie sia in Italia che all'estero. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del suindicato Comune.

L'Associazione si propone di dotarsi di rappresentanze organizzate su base regionale, aventi lo scopo di promuovere le attività dell'Associazione e la formazione ECM, in dimensioni congrue a quanto stabilito dalle normative vigenti sia di emanazione del Governo centrale che regionale, attraverso le fonti normative aventi forza di legge.

Art. 3

OGGETTO E SCOPI ISTITUZIONALI

Oggetto dell'attività è la formazione Universitaria e post-universitaria ex art. 5 comma 1 lettera g del codice del Terzo Settore.

L'Associazione non ha fini di lucro, non svolge attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo l'assunzione di interessenze e partecipazioni in società ed imprese aventi ad oggetto principale tutte quelle attività di servizi (organizzazione di congressi, convegni e seminari con le attività connesse; organizzazione di corsi formativi e di specializzazione; attività editoriale per la pubblicazione e la distribuzione di studi, opuscoli, bollettini, relazioni, trattati, ecc.) che, a giudizio dell'organo amministrativo, siano ritenute idonee ad agevolare il compiuto perseguimento degli scopi dell'Associazione stessa e quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione è, anche, apartitica ed apolitica.

La Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia si propone di effettuare ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di stimolare e di sviluppare gli studi sulla applicazione degli ultrasuoni nell'ambito della medicina e della biologia

Essa si propone di rappresentare, nella forma più ampia pos-

sibile, i professionisti attivi nella disciplina specifica dell'ultrasonologia e dell'area diagnostica e terapeutica in Italia e all'Estero, innalzando il prestigio italiano in questo campo anche come base per iniziative di collaborazione internazionale.

All'attività dell'Associazione possono prendere parte tutti i laureati in medicina e chirurgia e/o in medicina veterinaria.

L'Associazione riconosce l'apporto positivo di eventuali gruppi di lavoro sub-specialistici che si potranno costituire nel suo ambito, con il fine di approfondire lo studio di particolari settori di patologia.

Essa intende incoraggiare ogni forma di cooperazione scientifica con l'industria, ma non promuovere né partecipare ad iniziative ispirate a puri motivi commerciali.

L'Associazione intende cooperare con gli organi di Governo, le Regioni, le IRCCS, le Fondazioni, le Università, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli altri Enti, gli Ordini Professionali e Organizzazioni sociali, ai fini d'incentivare l'interesse allo sviluppo ed al potenziamento dell'ultrasonologia in termini di assistenza, insegnamento e ricerca.

L'Associazione si propone, inoltre, di promuovere un valido insegnamento teorico e pratico dell'ultrasonologia nelle modalità e con gli strumenti che via via saranno ritenuti idonei, di farsi promotrice presso gli organi di Governo perché tali forme di insegnamento vengano riconosciute e correttamente attuate.

L'Associazione si propone altresì di elaborare programmi annuali di attività formativa ECM per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.

L'Associazione intende allacciare rapporti con altri enti scientifici i cui interessi siano convergenti con i propri, per coordinare l'attività scientifica ed educativa nel campo dell'ultrasonologia e svolgere attività di studio e approfondimento delle tematiche normative per l'accrescimento professionale degli iscritti. L'Associazione si propone, inoltre, di allacciare collaborazioni con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e di elaborare le linee guida in collaborazione con le strutture predette o loro emanazioni eventuali, nonché la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.

L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).



Essa ha altresì lo scopo di gestire iniziative ed attività esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) quali:

- l'organizzazione del Congresso Nazionale, il suo funzionamento e l'attuazione dell'intera iniziativa;
- l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico ed istituzionale.

Art. 3.1

Le attività dell'Associazione sono finanziate attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati. Non sono ammessi i finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati all'Associazione.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.

Art. 3.2

Le attività svolte dall'Associazione sono controllate e verificate, istituendo procedure e regolamenti conformi agli standards di qualità comunemente riconosciuti.

Art. 3.3

L'Associazione si munisce di un Codice Etico, di Regolamenti attuativi e procedure stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni da chiunque ed a qualsiasi titolo prestate, donazioni e liberalità in genere.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi da entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio indisponibile dell'Associazione ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Art. 4.1

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente del

Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5

ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine dell'esercizio il Segretario Generale provvede alla redazione del Bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, verrà redatto il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e politiche Sociali.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet.

Deve altresì redigere il Bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

Il Segretario Generale sottopone detti documenti entro il 31 marzo all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva i suddetti documenti e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria che sarà convocata entro il 31 maggio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo potrà essere convocata entro il maggior termine del 30 giugno.

Una volta approvati i bilanci consuntivi e preventivi, gli incarichi a qualsiasi titolo attribuiti, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti, sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Oltre alle scritture necessarie per la redazione del bilancio e per il rispetto delle normative fiscali, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a e b sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c sono tenuti a cura dell'organo



a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 6

SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

I soci si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci aggregati;
- soci corrispondenti esteri;
- soci onorari.

Art. 6.1

Le disposizioni contemplate nel presente Statuto sono rivolte, con riferimento a ciascuna categoria di Soci, a disciplinare in modo informale i rapporti associativi e le modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto medesimo, viene pertanto esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di decesso, di recesso o di esclusione appositamente disciplinate.

I Soci Ordinari, in regola col versamento della quota annuale, in ogni caso hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha l'obbligo di comunicare eventuali conflitti di interesse con l'Associazione, che saranno regolati dal Collegio dei Probiviri

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, e non è rivalutabile.

Art. 7

SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione, su domanda dell'interessato e su proposta di almeno due Soci Ordinari od Onorari, su parere favorevole del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Le norme e le modalità di ammissione sono contenute nel Regolamento attuativo.

Possono diventare soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia e/o in medicina veterinaria, che usano l'ecografia ai fini diagnostici e terapeutici e che operano nell'area diagnostica e terapeutica nelle strutture e settori di attività nel Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.

I Soci Ordinari sono altresì tenuti al pagamento della quota annuale di associazione nella misura e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo. Il mancato rispetto delle modalità di pagamento delle quote, come indicato nell'apposito Regolamento, o la mancata osservanza delle

norme contenute nel Codice Etico potranno costituire causa di esclusione del Socio.

I Soci Ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nell'ambito sociale, fatto salvo che per la nomina a componente del Consiglio Direttivo per la quale occorre una anzianità di iscrizione di almeno 7 (sette) anni.

Art. 7.1

Ogni Socio Ordinario ha diritto di esercitare un voto.

Art. 8

SOCI AGGREGATI

Sono considerati Aggregati i Soci in attesa di diventare Ordinari a seguito di approvazione dell'Assemblea Generale. Sono inoltre considerati Aggregati i Soci di altre Società scientifiche cooperanti alla S.I.U.M.B.. I Soci Aggregati sono altresì tenuti al pagamento della quota annuale di associazione nella misura e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo.

I Soci Aggregati non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle Assemblee. Non possono inoltre essere chiamati a far parte delle Commissioni.

Art. 9

SOCI CORRISPONDENTI ESTERI

Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, nominare Soci Corrispondenti Esteri gli studiosi non italiani che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con l'Associazione.

I Soci Corrispondenti Esteri hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatto salvo il diritto di voto.

Art. 10

SOCI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, nominare Soci Onorari le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività scientifica.

Tutti i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento delle quote d'ammissione ed annuali. Possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione, ma sono esclusi dal diritto di voto.

Art. 11

DECADENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il Socio è dichiarato decaduto, su decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota di associazione così come previsto dall'art. 7.

Il Socio è dichiarato decaduto su decisione del Collegio dei Proviviri, su proposta del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) perdita dei requisiti necessari per far parte dell'Asso-



ciazione;

- b) comportamento ed esercizio di attività in manifesto contrasto con gli interessi perseguiti dall'Associazione;
- c) violazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto sociale e dei Regolamenti;
- d) violazione del Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'attenzione del Collegio dei Proviviri comportamenti o situazioni da valutare ai fini della deliberazione di cui al comma precedente.

La decadenza del Socio diviene esecutiva previa ratifica dell'Assemblea; il Socio può ricorrere al Consiglio Direttivo entro tre (3) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell'Associazione e ha effetto dalla data di ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Socio receduto o che sia stato escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può chiedere in restituzione i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Segreteria Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Comitato Scientifico.

Gli organi, per i quali è prevista l'elezione, sono eletti democraticamente, con votazione a scrutinio segreto in conformità alla disciplina contenuta nel Regolamento attuativo del presente statuto e con durata limitata nel tempo.

I legali rappresentanti, gli amministratori ed i candidati a tutte le cariche elettive e non dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione e devono dichiarare l'assenza di eventuali conflitti di interesse.

Gli eventuali conflitti di interessi verranno regolati dal Collegio dei Proviviri, relativamente al conflitto di interesse degli Amministratori si applica l'art. 2475-ter. Codice Civile.

Ai membri degli organi sociali non spetta alcuna retribuzione, compenso o indennità in funzione della carica ricoperta, ad eccezione del revisore legale dei conti, nominato nell'ambito del Collegio dei Revisori e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti ex art. 31 Codice del Terzo Settore.

I compensi corrisposti ai revisori ed ai dirigenti devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet dell'associazione eventuali contributi o aiuti in denaro o in natura percepiti dalla Pubblica Amministrazione e da soggetti ad essi equiparati.

L'attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può determinare l'esenzione dal pagamento della quota sociale per i Soci che ricoprono o che hanno ricoperto incarichi associativi.

Art. 13

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è sovrana e viene convocata dal Segretario Generale, in sede ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Deve altresì approvare il Bilancio preventivo per il nuovo esercizio.


Viene comunque convocata in occasione di eventi nazionali della Associazione.

Nell'ambito delle sue competenze inderogabili l'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Generale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale viene convocata in sede straordinaria quando il Consiglio Direttivo, per deliberazione propria, ovvero, a seguito di richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, lo ritenga opportuno.

Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti, vengono pubblicati sulla rivista dell'Associazione, che potrà essere sia cartacea che su supporto informatico, e sul sito internet dell'Associazione, inoltre le convocazioni assembleari possono essere anche in-



viate con raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica, a ciascun Socio al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'elenco Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora in prima convocazione e l'indicazione del giorno luogo ed ora di seconda convocazione. Dovrà inoltre contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale, oppure in altro luogo, purché in Italia.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure dal Consigliere più Anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, per la redazione del verbale. In sede straordinaria il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente di verificare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea.

Al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni della SIUMB possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, ciascun socio ha un voto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e deliberano a maggioranza dei votanti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e deliberano validamente a maggioranza dei votanti.

Salvo disposizioni contrarie di Leggi e Regolamenti le votazioni si effettuano per alzata di mano; le deliberazioni relative alla nomina degli organi sociali, tuttavia, si effettuano a scrutinio segreto in conformità alla disciplina contenuta nel Regolamento attuativo del presente statuto.

In sede ordinaria l'Assemblea Generale delibera sull'approvazione del Bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Deve altresì approvare il Bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

Delibera inoltre sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti degli organi sociali e su quanto ad essa demandato per Legge o per Statuto.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla no-

mina dei liquidatori sulla devoluzione del patrimonio. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

I Soci che desiderano introdurre argomenti di discussione nell'Ordine del Giorno sono tenuti a farne richiesta scritta, indirizzata alla Segreteria Generale, almeno tre mesi prima della convocazione annuale dell'Assemblea.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l'Associazione per mandato dei Soci. Si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una entro marzo per l'esame dei bilanci.

Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci in regola con le norme elettorali contenute nel Regolamento attuativo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso è tenuto a prendere tutti quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per il prestigio e lo sviluppo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci con votazione a scrutinio segreto, in conformità alla disciplina contenuta nel Regolamento attuativo del presente statuto. Uno dei membri del Consiglio è di diritto il Presidente uscente, per il biennio successivo al suo mandato presidenziale. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato per la metà dei suoi componenti ogni due anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente per il biennio successivo a quello del proprio mandato.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea Generale.

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed al Segretario Generale. A quest'ultimo il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà delegare, in tutto o in parte, i poteri di amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Sono inoltre compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) dirigere l'attività culturale dell'educazione in campo ultrasonologico, curare gli interessi della disciplina ai vari livelli ed esprimere criteri di ottimizzazione strumentale e professionale;
- b) eleggere il Presidente, il Segretario Generale e i Componenti del Comitato Scientifico con votazione a scrutinio segreto in conformità alla disciplina contenuta nel Regolamento attuativo del presente statuto;



- c) proporre, al Collegio dei Probiviri, la decadenza e, all'Assemblea, l'esclusione dei Soci, quando ne ricorrano i presupposti;
- d) determinare la quota di iscrizione e la quota annuale di associazione;
- e) proporre la nomina e nominare i Soci Corrispondenti Esteri ed i Soci Onorari;
- f) convocare in via straordinaria l'Assemblea dei Soci, in questo caso occorre una proposta approvata da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto di voto. L'assemblea Straordinaria è inoltre convocata su domanda di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
- g) approvare il bilancio consuntivo (rendiconto economico) e il rendiconto finanziario nonché il bilancio previsionale ed il budget finanziario per il successivo esercizio da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- h) emanare eventuali Regolamenti attuativi, procedure e Codice Etico;
- i) proporre al Collegio dei Probiviri la valutazione di comportamenti o situazioni in riferimento all'eventuale decadenza del Socio.
- l) trasferire la sede legale nell'ambito del Comune.

Art. 15

PRESIDENTE

Il Presidente resta in carica due anni e non può essere immediatamente rieletto alla stessa carica.

Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente l'Associazione. Egli presiede le sedute del Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci. Il suo voto è determinante in decisioni prese a maggioranza in cui si determini una parità dei voti.

Al termine del mandato presidenziale il Presidente uscente resta in carica come Consigliere per il biennio successivo.

In caso di dimissioni o di impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente, in tutte le sue funzioni, dal Consigliere Anziano; i Consiglieri provvedono all'elezione del nuovo Presidente per tempi e modalità definite nel Regolamento attuativo.

Art. 16

SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale: il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori del proprio ambito. La nomina comporta la decadenza dall'eventuale carica di Consigliere. In tal caso viene eletto al suo posto e ne acquista l'anzianità consiliare il Socio che ha ottenuto il maggior numero di suffragi fra i non eletti del Consiglio Direttivo e non può essere immediatamente rieleggibile.

Il Segretario Generale resta in carica quattro anni ed ha il compito di curare l'amministrazione e la gestione dell'Asso-

ciazione tenendo la corrispondenza con i Soci informandoli periodicamente sulle iniziative culturali dell'Associazione. Il Segretario opera in cooperazione con una Segreteria Nazionale di cui è supervisore.

Art. 17

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale dell'Associazione è organizzato dal Consiglio Direttivo con la più ampia facoltà di stabilire le modalità e procedure più efficaci per questo scopo.

Art. 18

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

L'Associazione potrà aderire ad Organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali purché ne siano compatibili i principi informativi e gli scopi.

L'adesione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà altresì decidere della partecipazione ufficiale dell'Associazione a manifestazioni e congressi internazionali.

Art. 19

AFFILIAZIONE

L'Associazione può accettare l'affiliazione di altre Società e sezioni di Società o altri Organismi Scientifici che, per Statuto, operano nel campo dell'ultrasonografia.

Art. 20

COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione finanziaria è controllata da un Collegio dei Revisori, composto di tre membri.


Almeno uno dei Revisori dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, gli altri due membri sono eletti, fra i Soci Ordinari, dall'Assemblea Generale.

I Revisori sono in carica quattro anni. La qualifica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere o di Segretario.

I Revisori vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione all'Assemblea a corredo dei bilanci annuali redatti dal Consiglio Direttivo; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; potranno infine procedere, in ogni momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Al superamento per due esercizi consecutivi dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali dei Conti, in al-



ternativa potrà essere nominato un revisore legale dei conti, in aggiunta al collegio dei revisori, al quale è demandata la revisione legale dei conti.

Art. 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che durano in carica per un quadriennio. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale. Essi non potranno essere scelti fra gli appartenenti a qualsiasi titolo all'Associazione. I membri effettivi comprenderanno un Presidente che dovrà essere scelto esclusivamente fra le categorie dei Magistrati, degli Avvocati o dei Notai, anche a riposo, e due membri da scegliersi esclusivamente fra i Medici; i membri supplenti comprenderanno un Presidente ed un membro supplente da scegliersi con il medesimo criterio di cui sopra.

Al Collegio dei Probiviri sarà devoluta ogni controversia che dovesse nascere dall'applicazione dell'atto costitutivo dell'Associazione, del presente Statuto, nonché dei Regolamenti che i singoli organi sociali adotteranno.

Il Collegio dei Probiviri sarà altresì competente a decidere sulle controversie che dovessero sorgere tra gli Associati e l'Associazione e tra gli Organi Sociali e sarà competente per verificare e regolare eventuali conflitti di interesse. Ad esso sarà infine devoluto il compito di deliberare su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla decadenza degli Associati.

Il Collegio giudicherà "ex bono et aequo" in maniera irri-
tuale, con lodo inappellabile

Art. 22

ATTIVITA' SCIENTIFICA ED EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)

E' istituito un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e gli indici bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

E' altresì istituita una struttura amministrativa, tecnica e organizzativa, coordinata dalla Segreteria Generale, che garantisce la gestione dell'offerta formativa di SIUMB in accordo alla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM).

L'organizzazione interna è implementata secondo il modello definito dalla norma UNI EN ISO 9001e successive modifiche e prevede la definizione di appositi regolamenti tecnici e procedure operative, atti a garantire la conformità ai requisiti richiesti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

SIUMB potrà finanziare le attività formative ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o di enti

pubblici o privati e/o di persone fisiche, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e in assenza di conflitto di interesse.

Art. 23

ATTIVITA' EDITORIALI DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA

L'attività editoriale della SIUMB si realizza attraverso le riviste societarie approvate dal CD, ed il sito web, con le modalità previste dal Regolamento.

In particolare sul sito web viene pubblicata tutta l'attività scientifica dell'Associazione e le riviste societarie ed esso viene costantemente aggiornato.

Art. 24

NORME RELATIVE ALL'ESTINZIONE

Sono considerate cause di scioglimento dell'Associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile, la delibera assembleare di scioglimento e la dichiarazione di nullità del contratto Associativo.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti anche tra i Soci ai quali sono attribuiti i poteri in materia di società semplici.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto così come previsto dall'art. 4.1 del presente Statuto.

Art. 25

NORMA FINALE

Per quanto non contemplato nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di Legge in materia di Associazioni.

F.to Cosima SCHIAVONE

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio

(IMPRONTA DEL SIGILLO)

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 04 luglio 2019

